

In questa forma prego la Camera di volere accettare l'articolo emendato secondo quanto fu concordato dall'onorevole ministro e dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dunque il primo capoverso dell'articolo suonerebbe così:

« Le alienazioni per un valore superiore alle lire mille, e le locazioni, le forniture, ed i lavori per un valore superiore alle duemila lire, debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica, a norma degli appalti delle opere dello Stato ».

Il secondo capoverso rimarrebbe invariato.

Metto a partito l'articolo così modificato.

(È approvato).

Art. 58.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, ogni qualvolta lo creda opportuno, può fare ispezionare le amministrazioni delle Camere di commercio e industria.

(È approvato).

CAPO VIII.

Denuncia e registro delle Ditte.

Art. 59.

Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, eserciti commercio o industria, è tenuto a farne denuncia alle Camere di commercio e industria, nel distretto delle quali egli abbia esercizi commerciali o industriali.

Per le Società legalmente costituite l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori.

La denuncia deve essere fatta entro due mesi dalla costituzione della Ditta o della Società. Entro lo stesso termine debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto o di diritto della Ditta o della Società. La cessazione della Ditta o lo scioglimento della Società debbono essere denunciate entro quindici giorni dalla data degli atti relativi.

PRESIDENTE. A questo articolo è proposta la seguente aggiunta:

« Aggiungere il seguente comma:

« Per gli esercenti il commercio temporaneo o girovago la denuncia dovrà farsi entro tre giorni con le modalità che saranno stabilite nel regolamento.

« Alfredo Fortunati, De Amicis, Paolo De Luca, Santini, Ruffo, Proto-Pisani, Centurini, Frugoni, Cameroni, D'Alì ».

Anche la Commissione, d'accordo con l'onorevole ministro, propone la seguente aggiunta:

« Gli esercenti il commercio temporaneo o girovago debbono fare entro tre giorni la denuncia con le modalità che saranno stabilite dal regolamento ».

MORPURGO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO, relatore. Senza volere imporre vincoli speciali al commercio girovago, è pur tuttavia necessario che questo commercio, non abbia a fare una illecita concorrenza al commercio stabile. Se noi lasciassimo un tempo così lungo di quindici giorni al commercio girovago per fare la denuncia, certamente esso verrebbe a sfuggire alla disposizione; è necessario perciò che questo tempo sia limitato a soli tre giorni; e questa è la ragione dell'emendamento che è stato concordato tra Ministero e Commissione e che spero la Camera vorrà approvare.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Mi pare che sia inutile dire che la denuncia dovrà farsi entro tre giorni « con le modalità che saranno stabilite nel regolamento », perchè è appunto il regolamento che dovrà stabilire queste modalità.

PRESIDENTE. Onorevole Fortunati, insiste nella sua proposta?

FORTUNATI. Non vi insisto perchè, tranne che nei particolari, siamo d'accordo col ministro e colla Commissione nella sostanza dell'aggiunta per la riduzione a tre giorni della denuncia da farsi dal commercio girovago.

PRESIDENTE. Dunque l'aggiunta all'articolo 59, rimane così formulata:

« Gli esercenti il commercio temporaneo o girovago devono fare la denuncia entro tre giorni ».

Metto a partito l'articolo 59 con questa aggiunta, concordata tra Governo e Commissione.

(È approvato).

Art. 60.

Le modalità per la compilazione e presentazione delle denunce di cui al precedente articolo, saranno stabilite nel regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).